



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n.152/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTE le delibere n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2020 e 2021;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Villa del Bosco** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTA la nota del 22 settembre 2021 prot. n. 14777 trasmessa dal Magistrato istruttore al Comune di Villa del Bosco;

VISTE le richieste di proroga avanzate dal Comune di Villa del Bosco in data 22 settembre 2021 e 3 novembre 2021, concesse rispettivamente con note del 23 settembre 2021 e del 3 novembre 2021;

VISTA la nota di risposta del 10 novembre 2021 prot. n. 2619 e la documentazione pervenuta con nota dell'11 novembre 2021 prot. n. 2629, trasmesse dal Comune di Villa del Bosco;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le

verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione

amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Villa del Bosco sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Verifica degli equilibri;
2. Risultato di amministrazione – Accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità;
3. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

In riscontro, l'Ente ha trasmesso le proprie deduzioni e i propri chiarimenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni e alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere formale deferimento davanti alla Sezione del Comune di Villa del Bosco.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio medesimo per l'odierna camera di consiglio.

*** **

Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l'esame del rendiconto dell'esercizio finanziario anno 2019, si riepilogano di seguito le principali irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. Verifica degli equilibri

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'anno 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (riga W1) di euro 9.522,24, di cui euro 14.037,39 di parte corrente ed euro -4.515,15 di parte capitale, un equilibrio di bilancio (riga W2) di euro 6.973,67, di cui euro 12.827,68 di parte corrente ed euro -5.854,01 di parte capitale, e, infine, un equilibrio complessivo (riga W3) di euro 698,60, di cui euro 6.552,61 di parte corrente ed euro -5.854,01 di parte capitale.

Rispetto all'equilibrio di bilancio (riga W2) e all'equilibrio complessivo (riga W3), tenuto conto dei valori riportati nel nuovo allegato a/1 al rendiconto si rileva quanto segue.

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 emerge che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 12.502,45, così destinato:

- euro 11.292,74 al FCDE;
- euro 1.209,71 ad altri accantonamenti.

I medesimi accantonamenti risultano indicati anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, in cui vengono riportati i seguenti dati:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.017,67	0,00	0,00	6.275,07	11.292,74
Altri accantonamenti	1.413,14	-1.413,14	1.209,71	0,00	1.209,71
Totale risorse accantonate	6.430,81	-1.413,14	1.209,71	6.275,07	12.502,45

Fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 - programma 02) risulta che le risorse stanziare sono pari ad euro 12.042,38, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per l'importo di euro 6.275,07 e non nella colonna d), così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di

amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

L'analisi sopra riportata comporta l'errata compilazione del prospetto degli equilibri, nel quale l'importo di euro 6.275,07 è stato indicato quale variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, anziché quale risorsa di parte corrente già accantonata nel bilancio.

Ne consegue che risulta errato il valore dell'equilibrio di bilancio (riga W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (riga O2) e di parte capitale (riga Z2), al quale dovrebbe essere sottratto il menzionato importo di euro 6.275,07.

In sostanza, i valori corretti sono:

- equilibrio di bilancio di parte corrente (riga O2) euro 6.552,61 anziché euro 12.827,68;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (riga Z2) euro -5.854,01 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio complessivo (riga W2) euro 698,60 anziché euro 6.973,67.

Rimangono invariati gli importi dell'equilibrio complessivo di parte corrente (riga O3), di parte capitale (riga Z3) e complessivo (riga W3), in quanto il rigo relativo alle risorse accantonate in sede di rendiconto sarebbe pari a zero.

Si rileva, comunque, che l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2019.

Alla luce di quanto esposto, con apposita nota istruttoria l'Ente è stato invitato a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1) e del prospetto degli equilibri, specificando la ragione per cui ha ricompreso la variazione in aumento del FCDE tra le variazioni degli accantonamenti (colonna d) dell'allegato a/1), con ciò che ne è conseguito in termini di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri.

In riscontro alla richiesta istruttoria il Comune di Villa del Bosco ha riconosciuto l'errore commesso, dichiarando che *"l'Ente provvederà alla modifica dell'allegato come indicato pur mantenendo invariato il saldo finale"*.

Il Collegio prende atto della risposta del Comune e, pertanto, accerta l'errata compilazione degli allegati a/1 e del prospetto di verifica degli equilibri.

A tal fine, pur riconoscendo che gli allegati a/1, a/2 e a/3 hanno costituito una rilevante novità nella redazione del rendiconto dell'anno 2019, richiama l'attenzione dell'Ente alla corretta compilazione di tali prospetti, i cui errori, a cascata, incidono sulla determinazione degli equilibri di bilancio e quindi sulla corretta esposizione dei risultati dell'esercizio.

2. Risultato di amministrazione – Accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità

Tra gli importi accantonati al risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 non è stato valorizzato il "Fondo per anticipazioni liquidità" e tale dato emerge anche dall'esame del questionario al rendiconto 2019, nel quale è stato attestato che l'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento (cfr. risposta negativa alla domanda preliminare n. 11).

Contrariamente a quanto sopra rilevato, però, da una comunicazione pervenuta da Cassa DD.PP. risulta che il comune di Villa del Bosco ha in corso un piano di restituzione di un'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014 di euro 65.500,00, il cui debito residuo di parte capitale al 30/04/2021 ammonta ad euro 54.051,41.

Alla luce di quanto sopra, quindi, con apposita nota istruttoria l'Ente è stato invitato a trasmettere copia del piano di ammortamento della richiamata anticipazione di liquidità e a motivare la mancata previsione dell'accantonamento per il FAL al risultato di amministrazione al 31.12.2019, che presenta una parte disponibile pari ad euro 5.151,83, importo, quindi, non capiente rispetto al debito residuo.

Con nota di risposta alle richieste istruttorie il Comune di Villa del Bosco, oltre ad allegare il piano di ammortamento, ha dichiarato che *"la mancata previsione del FAL al risultato di amministrazione è veritiera in quanto non accantonata. Non è stata accantonata nemmeno negli esercizi successivi per errore di gestione del bilancio in quanto chi ha prodotto i bilanci non era a conoscenza della procedura contabile correlata all'erogazione del FAL esclusivamente introducendo a bilancio le rate semestrali per il pagamento annuale. L'ente valutata l'entità dell'accantonamento da iscriversi, provvederà nel rendiconto 2021 ad inserire tra le voci accantonate l'importo corretto assicurando un risultato di amministrazione positivo. L'ente, venuto a conoscenza solo della corretta gestione finanziaria a seguito dell'istruzione dell'anticipazione di liquidità,*

ha attuato misure contenitive della spesa e azioni di recupero crediti, in modo da poter assicurare una chiusura del rendiconto 2021 con un risultato di amministrazione positivo”.

Preso atto della risposta dell’Ente, in merito alla assente contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità il Collegio espone quanto segue.

Lo strumento dell’anticipazione di liquidità è stato introdotto nel 2013 con il decreto legge n. 35, successivamente reiterato nel 2014 mediante il decreto legge n. 66, con lo scopo di risolvere il problema dei ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti dei debiti commerciali.

L’introduzione dell’istituto *de quo* ha generato questioni interpretative sia in ordine alla sua natura giuridica sia in merito alle modalità di contabilizzazioni dello stesso.

Per la definizione di questi due profili, già nel 2014, è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la quale ha rilevato che l’anticipazione di liquidità in argomento ha, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, la natura di anticipazione volta a ricostruire le casse necessarie per il pagamento dei debiti pregressi e che solo tale interpretazione consente il rispetto dell’art. 119, comma 6 della Costituzione.

Inoltre, ha messo in evidenza che, al fine di evitare che le anticipazioni possano concorrere a determinare il risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un apposito fondo da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate.

Più in particolare, in relazione al primo aspetto, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014, la Sezione delle Autonomie ha dichiarato che: *“tali risorse hanno sostanzialmente, e non solo formalmente, la natura di anticipazione; diversamente, risulterebbe violato l’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Trattasi di un’anticipazione di liquidità finalizzata a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (oltre agli ammortamenti non sterilizzati e ai crediti vantati dagli enti del Servizio sanitario nazionale), la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino ad un massimo di 30 anni. Tale anticipazione consente di superare l’emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell’Ente (il MEF in luogo degli originari creditori). Pertanto, l’anticipazione non può costituire il finanziamento di una nuova spesa”.*

In merito al secondo aspetto è stato, invece, evidenziato che: *“il legislatore ha voluto escludere che esse potessero concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa (...) Il problema si pone con riferimento al rimborso allo Stato, in quanto il conto del bilancio andrebbe a migliorare sotto il profilo finanziario, per l'avvenuto pagamento di residui passivi, con alterazione del risultato d'amministrazione (...) Una soluzione percorribile, a garanzia di una maggior chiarezza dell'effettiva situazione dell'ente e coerente con l'interpretazione sistematica sopra riferita, è quella della costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti. (...) Questa scelta trova, altresì, una giustificazione logica e tecnica, in quanto ai residui passivi – eliminati dal conto del bilancio a seguito dei pagamenti effettuati con le anticipazioni – dovrebbero corrispondere coperture nei residui attivi.*

A questa deliberazione della Sezione Autonomie ha fatto seguito un pronunciamento della Corte Costituzionale, la sentenza n. 181 del 2015, con la quale la Consulta ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto. Invero, in linea con quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie, è stata precisata la natura di anticipazione di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, avente come ratio quella di riallineare nel tempo la cassa con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse. Per di più, è stata ribadita la necessità di procedere all'accantonamento nel risultato di amministrazione cosicché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi un anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Costituzione.

Nel dettaglio, è stato rilevato che: *“Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione. (...) la sezione delle autonomie della Corte dei conti*

(delibera n. 19 del 2014) – nell’esercizio della funzione nomofilattica in sede di controllo sugli enti territoriali (sentenza n. 39 del 2014) – e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze – nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell’anticipazione – hanno previsto l’obbligo di sterilizzare l’anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. L’anticipazione non deve, infatti, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati”.

Con una successiva deliberazione, la n. 33/2015/SEZUT/QMIG del 17 dicembre 2015, la Sezione delle Autonomie si è soffermata sui principi enunciati con la precedente deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014. In particolare, è stato dichiarato e ribadito che si tratta di una: *“specifica forma di ‘anticipazione di liquidità’ avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa. (...) Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza. Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell’anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente “sterilizzati”, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.”* Infine, è stato sancito il seguente principio di diritto: *“Nei bilanci degli enti locali, soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187*

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio". "L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa (...)."

Nello stesso anno 2015 è intervenuto anche il legislatore che mediante l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015 ha previsto la facoltà per gli enti destinatari dell'anticipazione di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la restituzione della stessa ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Quest'ultima disposizione ha costituito oggetto di apposita censura di illegittimità costituzionale, avvenuta con la sentenza n. 4 del 2020. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e del successivo articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di interpretazione del medesimo art. 2, comma 6) per contrasto con i parametri previsti dagli artt. 81, 97, c. 1, e 119, c. 6, Cost., e, quindi, con il principio di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria e con la "regola aurea" secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento. Più nel dettaglio, la Corte Costituzionale, in relazione alla violazione dell'art. 119, c.6, Cost ha evidenziato che *"le anticipazioni di liquidità costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e - in quanto tali - sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Esse sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare la cassa quando l'ente territoriale non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di pagamento"*. Invece, in merito all'equilibrio di bilancio, ha sottolineato che: *"Se la ratio dell'anticipazione di liquidità «è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione» (sentenza n. 181 del 2015), al di fuori di tale «utilizzazione limitata» il suo impiego risulta in contrasto anche con l'equilibrio di bilancio (...) l'utilizzazione delle anticipazioni di liquidità in sostituzione dell'accantonamento conseguente all'esistenza di crediti di dubbia esigibilità permette*

indebitamente all'ente locale l'effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e in tal modo aggravando il deficit strutturale preesistente. (...) Permettere – come fanno la disposizione originaria e quella di interpretazione autentica censurata – la sostituzione di detto accantonamento mediante la doppia contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità (che infatti, nell'ottica delle medesime disposizioni, non si limita a determinare il naturale incremento del saldo di cassa di fine esercizio, ma viene impiegata anche per l'indebita sostituzione del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità), vanifica la possibilità di stimare le risorse disponibili secondo prudenza, così contraddicendo il presupposto funzionale del fondo stesso. Per quel che riguarda l'alterazione del risultato di amministrazione, la contabilizzazione tra le parti attive del rendiconto delle anticipazioni di liquidità, già facenti parte del fondo di cassa di fine esercizio, migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l'ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l'equilibrio strutturale dell'ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall'impiego indebito dell'anticipazione”.

Quindi, la Corte Costituzionale, partendo dalla natura giuridica fino ad ora riconosciuta all'anticipazione di liquidità, ha evidenziato che esse sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Una utilizzazione differente, quale quella consentita da legislatore in relazione all'accantonamento del FCDE, è violativa della “regola aurea”, secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento, e dell'equilibrio di bilancio, in quanto permette indebitamente all'ente locale l'effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e in tal modo aggravando il deficit strutturale preesistente.

A seguito della sentenza n. 4 il legislatore è intervenuto con l'introduzione dell'art. l'articolo 39-ter del DL 162/2019, convertito con la legge 8/2020, ai sensi del quale: “*Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.*

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione”.

Anche questa norma ha costituito oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2021, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020 n. 8) per violazione degli articoli degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.

In relazione al comma 2 dell'art. 39 ter, la Consulta ha evidenziato che “il comma 2 dell'art. 39-ter viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consente di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente alla sola quota dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio”.

In particolare, la Corte ha evidenziato che il comma 2 dell'articolo 39 ter, dilazionando il ripiano del disavanzo, incide immediatamente sugli equilibri di bilancio, altera i saldi, cela le maggiori passività emerse con la corretta contabilizzazione del FAL e consente di separare dal risultato di amministrazione l'ulteriore disavanzo, che invece deve essere

necessariamente unico. In particolare, è stato sottolineato che già: *“è stata affermata l’illegittimità costituzionale di norme che consentono di alterare il deficit, di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e che provocano il peggioramento, nel tempo del preteso riequilibrio, del risultato di amministrazione. Tale è l’effetto del censurato comma 2, il quale consente di separare dal risultato di amministrazione l’«ulteriore» disavanzo, che invece deve essere necessariamente unico (sentenza n. 115 del 2020)”*.

Inoltre, è stato rilevato come la medesima norma introduce una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo previsto dall’art. 188 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in virtù del quale la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale e che *“[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio”* (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 115 del 2020).

Per di più, si evidenzia sia una violazione del principio di responsabilità democratica poiché *“in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso”* sia una violazione del principio di equità intergenerazionale, in quanto si assiste al *“trasferimento dell’onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all’utilizzazione di beni durevoli di investimento”*.

Con riferimento al successivo comma 3 dell’art. 39 ter, la Consulta ha dichiarato che esso *“viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto i medesimi profili sopra enunciati. Invero, le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio ivi definite completano e aggravano gli effetti della norma introdotta dal precedente comma 2”*.

Più nel dettaglio, la Corte costituzionale censura il comma 3 dell’articolo 39-ter, in quanto consente di finanziare la restituzione delle quote annuali dell’anticipazione di liquidità con l’utilizzo della stessa quota accantonata come FAL nel risultato di amministrazione, ammettendo una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi e, quindi, in contrasto con la riconosciuta natura di anticipazione di cassa della stessa anticipazione. Così, ogni anno il FAL verrebbe impiegato per rimborsare la relativa quota annuale, ampliando la spesa corrente, pregiudicando ulteriormente l’equilibrio strutturale dell’ente locale (in quanto alla situazione deficitaria già maturata si aggiunge quella derivante

dall'impiego indebito dell'anticipazione) e alterando il risultato di amministrazione. Si precisa, in particolare, che: *"l'impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l'ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente."*

A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale il legislatore è intervenuto con l'introduzione dell'art. 52, comma 1 bis e 1-ter, del D.L. n. 73 del 2021 e con la modifica del punto 3.20 bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2021.

L'art. 52, comma 1 bis dispone che: *"Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020"*.

Il successivo comma 1-ter dispone che: *"A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso"*.

Infine, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2021, è stato modificato il punto 3.20.bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) prevedendo, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, che *“gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

Dopo questa breve ricostruzione dell’istituto in esame, in relazione al caso di specie, il Collegio prende atto delle dichiarazioni riportate nella nota di riscontro all’istruttoria, dalla quale emerge che il FAL non è mai stato accantonato nei risultati di amministrazione approvati dal Comune (e ciò risulta confermato, anche per l’esercizio 2020, da un preliminare esame del relativo rendiconto) e che non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 52, comma 1 bis, del D.L. n. 73 del 2021.

Pertanto, alla luce di quanto fino ad ora rappresentato, rileva per i rendiconti degli anni 2019 e 2020, la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 66/2014, atteso il mancato accantonamento del relativo fondo e la conseguente alterazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

3. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali

Nel questionario al consuntivo 2019 viene attestato il sostanziale rispetto di tutte le disposizioni normative volte a garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali (cfr. risposte alle domande della Sezione I – gestione finanziaria - rapporto sulla tempestività dei pagamenti).

Tuttavia, nel 2019 l’indice annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, è pari 15,05 giorni. Tale indicatore, pertanto, non conferma quanto riportato nel questionario in merito al rispetto delle tempistiche di pagamento dei debiti commerciali, similmente a quanto rilevato in sede di analisi relativa agli esercizi 2017 e 2018.

Inoltre, come già rilevato in sede di esame dei rendiconti 2017 e 2018, non è stato possibile reperire dal sito Internet dell’Ente allo specifico link di “Amministrazione Trasparente” l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 per l’anno 2020, né quello del primo trimestre del 2021.

Alla luce di quanto emerso, l’Ente è stato invitato a indicare le misure organizzative adottate o che intende adottare per ricondurre detto indice nei limiti di legge; trasmettere copia dell’attestazione relativa all’indicatore annuale di tempestività

dei pagamenti dell'anno 2020; motivare la reiterata mancata pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013.

Nella nota di riscontro il Comune ha dichiarato di avere provveduto alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti annuale e trimestrale del 2020 (nell'anno 2020 era pari a 17,32) nell'apposita sezione, ha comunicato che l'indice ha registrato un miglioramento nel corso dell'anno 2021, in quanto alla data 3 novembre l'indice era pari a 1,63 giorni e, in ultimo, ha affermato di essere certo di poter ancora migliorare l'indice fino a rendere negativo.

Posto quanto sopra, il Collegio evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Infine, in materia va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge

27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".* Rilevato quanto sopra, la Sezione, richiama l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei suindicati pagamenti ed evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

Pertanto, preso atto di quanto dichiarato dall'Ente, il Collegio rileva per l'esercizio 2019 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a 15,05 giorni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

1. l'errata compilazione dell'allegato a/1, relativo all'elenco delle risorse accantonate, e l'errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri;
2. il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili;
3. la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è pari a 15,05 giorni.

DISPONE

che l'Ente provveda:

1. a riapprovare, in conformità a quanto disposto in parte motiva, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato a causa della mancata contabilizzazione del FAL;
2. al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del TUEL, ove, a seguito della riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, emerga una parte disponibile negativa;
3. a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i prospetti oggetto di correzione.

RACCOMANDA

1. all'Ente di rispettare tutti i principi contabili vigenti e, in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
2. di prestare la massima attenzione nel garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, come previsto dalla normativa vigente.

DISPONE, altresì

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa del Bosco.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **13 dicembre 2021**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza